

Dichiarazione interpretativa sull'ATT

La Svizzera ritiene che i termini «esportazione», «importazione», «transito», «trasbordo» e «intermediazione» dell'articolo 2 paragrafo 2 – tenuto conto dell'oggetto e dell'obiettivo del presente Trattato e secondo il significato comunemente attribuito a tali termini – implicano transazioni monetarie o non monetarie, come donazioni, prestiti e locazioni. Alle attività indicate da queste transizioni, si applicano quindi le disposizioni del Trattato.

La Svizzera ritiene che la frase «gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili protetti in quanto tali o altri crimini di guerra definiti come tali dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte» dell'articolo 6 paragrafo 3 si riferisce ad atti commessi sia in conflitti armati internazionali che in conflitti armati non internazionali, e include in particolare le violazioni gravi di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e i crimini di guerra descritti come tali da altri accordi di cui gli Stati sono parte: la Convenzione IV dell'Aja del 1907 e il relativo regolamento, i protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998.

La Svizzera ritiene che il termine «conoscenza» dell'articolo 6 paragrafo 3 – tenuto conto dell'oggetto e dell'obiettivo del presente Trattato e secondo il significato comunemente attribuito al termine – implica che lo Stato Parte non autorizzerà il trasferimento se dispone di informazioni affidabili, le quali permettono di avere dei validi motivi di credere che le armi o i beni possano essere impiegati per commettere uno dei crimini elencati nell'articolo.

La Svizzera ritiene che il termine «rischio rilevante» dell'articolo 7 paragrafo 3 – tenuto conto dell'oggetto e dell'obiettivo del presente Trattato e secondo il significato del termine comunemente attribuito in tutte le versioni linguistiche del medesimo – implica un'obbligo dello Stato Parte a negare l'autorizzazione all'esportazione se ritiene più probabile il verificarsi, che non il non verificarsi, di una delle conseguenze negative di cui al paragrafo 1, anche dopo aver valutato i possibili effetti di misure di attenuazione dei rischi.

La Svizzera ritiene che l'articolo 26 paragrafo 2 ha lo scopo di assicurare che, in una controversia di diritto privato, il presente Trattato non venga invocato come motivo per dichiarare nulli accordi internazionali di cooperazione esistenti o futuri in materia di difesa tra gli Stati Parte. Di conseguenza, il presente Trattato rimane valido per ogni Stato Parte indipendentemente dagli obblighi derivanti da un eventuale accordo di cooperazione in materia di difesa, conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.